

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2016, proposto da
- Comune di Angri, Comune di Pompei, Comune di Roccapiemonte, Comune di Roccarainola, Comune di Casalnuovo di Napoli, Comune di Scisciano e Comune di Lettere, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Grauso e Francesco Miani ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia;

contro

- l'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

nei confronti

- Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Lentini ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Posta n. 7, presso lo studio dell'Avv. Germana Cassar;
- G.O.R.I. S.p.A. – Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Alessandro Lipani e Mario Percuoco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Milano, Via Serbelloni n. 7;

per l'annullamento

- della Delibera n. 104/2016 del 10 marzo 2016 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (A.E.E.G.S.I.) avente ad oggetto "Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2, delle predisposizioni tariffarie relative all'ambito territoriale ottimale Sarnese Vesuviano, per il periodo 2012 – 2015";
- dell'Allegato A alla Delibera n. 104/2016, con il quale sono stati indicati i teta approvati e i conguagli tariffari a valere sul periodo regolatorio successivo;
- ove occorra, delle Delibere del Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 17/2013 avente ad oggetto "Adempimenti in materia tariffaria ex deliberazione Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 585/2012/R/IDR – Validazione dei dati trasmessi dal gestore ex art. 61; Determinazioni in materia tariffaria" e n. 26/2014 avente ad oggetto "Aggiornamento Piano Economico Finanziario ATO n. 3 Campania. Adempimenti delibere AEEGSI n. 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, art 9.1. Integrazione elementi forniti ad AEEGSI con nota commissariale n. 7476 dell'1.10.2013 ed istanza di verifica PEF n. 463 del 24.01.2014";
- ove occorra, delle Delibere del Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 27 del 31 marzo 2014 avente ad oggetto "Aggiornamento Piano Economico Finanziario ATO n. 3 Campania. Adempimenti ex art. 4.2, delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR. Programma degli Interventi; Piano Economico Finanziario 2014 e 2015" e n. 15 del 30 giugno 2015 avente ad oggetto "art. 5.3 lett. d) deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR Deliberazione Commissariale 31.03, n. 27, Aggiornamento Schema";
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, del Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e di G.O.R.I. S.p.A. – Gestione Ottimale Risorse Idriche;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 29 marzo 2018, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 6 maggio 2016 e depositato il 18 maggio successivo, i Comuni ricorrenti hanno impugnato la Delibera n. 104/2016 del 10 marzo 2016 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico avente ad oggetto "Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTT – 2, delle predisposizioni tariffarie relative all'ambito territoriale ottimale Sarnese Vesuviano, per il periodo 2012 – 2015" e il suo Allegato A, con il quale sono stati indicati i teta approvati e i conguagli tariffari a valere sul periodo regolatorio successivo.

I Comuni ricorrenti, appartenenti all'A.T.O. 3 Campania, hanno chiesto l'annullamento dell'impugnata deliberazione, con cui l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie in diminuzione relative al servizio idrico per i periodi regolatori 2012-2013 e 2014-2015, sul presupposto dell'inefficacia degli atti posti in essere dal Commissario liquidatore dell'Ente d'Ambito – ai sensi dell'art. 21, comma 9 bis, della legge regionale della Campania n. 15 del 2015 –, che avrebbe proposto tale approvazione, e in assenza della vigenza di alcun Piano d'Ambito.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti, in primo luogo, la violazione dell'art. 21, comma 9 bis, della legge regionale della Campania n. 15 del 2015, l'eccesso di potere per carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà, la palese ingiustizia e lo sviamento.

Ulteriormente, sono stati eccepiti la violazione dell'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione dell'A.E.E.G. n. 585 del 2012 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento.

Infine, sono stati dedotti la violazione degli artt. 25.2 e 25.3 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità n. 643/2013/R/IDR per aver riconosciuto esistente la pianificazione d'ambito, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, contraddittorietà, carenza dei presupposti, palese ingiustizia, difetto di istruttoria e sviamento, e la violazione dell'art. 141 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 97 della Costituzione.

Si sono costituiti in giudizio l'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, il Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e G.O.R.I. S.p.A. – Gestione Ottimale Risorse Idriche, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, le difese della parti resistenti hanno altresì eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, cui la difesa della ricorrente ha replicato, insistendo infine per l'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Si può prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di carattere preliminare formulate dalle parti resistenti, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

2. Prima di passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Collegio, è opportuno effettuare una sintetica illustrazione del quadro giuridico e fattuale su cui si innesta la presente controversia.

2.1. L'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizi idrici; funzioni in precedenza attribuite, in base al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ad una apposita Agenzia mai divenuta operativa.

Fra le funzioni trasferite, vi è quella di predisposizione del metodo tariffario, di cui all'art. 10, comma 14, lett. d), del suddetto decreto-legge n. 70 del 2011 (atto con il quale si definiscono, in sostanza, i criteri e le procedure funzionali alla determinazione delle tariffe), nonché quella di approvazione delle tariffe stesse.

L'art. 29, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede anche che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si sarebbero dovute individuare con precisione le funzioni trasferite all'A.E.E.G.S.I.

In attuazione di questa norma, è stato emanato il D.P.C.M. 20 luglio 2012, il quale, all'art. 3, primo comma, lett. f), ribadisce che compete all'A.E.E.G.S.I. il potere di approvare le tariffe idriche.

In base a tutte queste disposizioni, l'A.E.E.G.S.I. ha dunque il compito di predisporre il metodo tariffario e di approvare l'ammontare delle tariffe poste a carico dell'utenza che beneficia della fornitura di acqua e dell'insieme delle altre prestazioni erogate dai gestori dei servizi idrici.

Ciò premesso, occorre ora osservare che l'A.E.E.G.S.I. ha in questi anni emanato una serie di atti di regolazione con cui sono stati approvati diversi metodi tariffari.

Fra questi atti, va menzionata la delibera 28 febbraio 2013 n. 88/2013/R/IDR, con cui è stato approvato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-C.I.P.E., riguardante la disciplina di determinazione tariffaria per gli anni 2012 e 2013.

Per comprendere appieno l'oggetto di tale delibera, occorre chiarire che, in base all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) – oggi abrogato e sostituito dall'art. 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), avente contenuto analogo – il servizio idrico integrato (che comprende i servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue) dovrebbe essere organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) definiti dalle Regioni, e dovrebbe essere governato da enti aventi competenza estesa all'intero ambito, cui dovrebbero essere conferite le funzioni in precedenza attribuite agli enti locali ed agli altri enti aventi competenza in materia.

L'art. 13, commi 3 e 5, della medesima legge n. 36 del 1994 stabiliva poi che le tariffe del servizio idrico integrato avrebbero dovuto essere approvate, per ciascun ambito, applicando i criteri definiti dal Ministero dei Lavori pubblici d'intesa con il Ministero dell'Economia (si tratta del c.d. "Metodo Tariffario Normalizzato").

Tali previsioni, tuttavia, in molte parti del territorio nazionale, non sono state prontamente attuate; molte Regioni infatti non hanno provveduto a definire gli A.T.O., ovvero, per avendovi provveduto, questi non sono poi divenuti operativi.

In molte zone d'Italia, quindi, il servizio idrico ha continuato ad essere gestito in maniera parcellizzata, per lo più dai singoli comuni.

Con l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) si è stabilito che, per queste ultime gestioni, i criteri per la determinazione delle tariffe sarebbero stati temporaneamente approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).

Con la deliberazione n. 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012, l'A.E.E.G.S.I., subentrata al C.I.P.E. nella competenza in materia in virtù delle suindicate norme contenute nel decreto-legge n. 70 del 2011 e nel decreto-legge n. 201 del 2011 (cfr. sul punto Consiglio di Stato, IV, 22 gennaio 2014, n. 319; T.A.R. Lazio Roma, I, 14 febbraio 2012, n. 1434), è stato approvato il metodo tariffario transitorio (M.T.T.) per la determinazione dei corrispettivi dei servizi idrici relativi agli anni 2012 e 2013; con la già citata delibera n. 88 del 2013 è stato poi approvato il metodo tariffario transitorio riguardante le gestioni ex-C.I.P.E. (M.T.C.).

Le procedure per la determinazione delle tariffe sono in particolare definite nell'art. 4 della suddetta delibera. La norma, in estrema sintesi, prevede che, entro il 31 marzo 2013, i "soggetti competenti" avrebbero dovuto formulare una proposta tariffaria applicando i criteri indicati nell'Allegato 1 alla stessa delibera n. 88 del 2013. Entro il medesimo termine, tale proposta avrebbe dovuto essere trasmessa all'A.E.E.G.S.I. la quale, entro i successivi 3 mesi, avrebbe dovuto procedere alla sua approvazione.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe, va rilevato, da un punto di vista generale, che l'art. 9 della direttiva della Comunità Europea 2000/60/CE e l'art. 154, primo comma, del D. Lgs. n. 152 del 2006 hanno sancito il principio del "full cost

recovery”, principio che impone la copertura tariffaria di tutti i costi (di investimento e di esercizio) sostenuti dal gestore per l'erogazione del servizio idrico.

Il metodo tariffario di cui all'Allegato 1 della delibera n. 88 del 2013 non fa altro, in sostanza, che dare applicazione a questo principio, individuando le voci di costo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della tariffa e definendo, talvolta attraverso complicati algoritmi, i modelli atti a tradurre in valori tariffari le suddette voci di costo.

L'approvazione delle tariffe presuppone quindi la conoscenza, da parte dell'A.E.E.G.S.I., dei costi relativi alle singole gestioni cui si riferiscono le proposte tariffarie.

Ecco perché, già con delibera n. 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012 – precedente a quella di approvazione del metodo tariffario – la stessa A.E.E.G.S.I. aveva preventivamente imposto ai gestori dei servizi idrici di inviarle i dati e la documentazione rilevanti, necessari per permetterle di venire a conoscenza dell'ammontare dei costi sostenuti da ciascuno di essi.

Gli artt. 2.7 della delibera n. 347 del 2012 e 4.7 della delibera n. 88 del 2013 stabiliscono poi che, in caso di mancata osservanza del suddetto obbligo di trasmissione dati, l'A.E.E.G.S.I. provvede d'ufficio alla determinazione della tariffa, applicando alla tariffa dell'anno 2012 un moltiplicatore pari a 0,9 (moltiplicatore tariffario teta).

Una normativa analoga a quella appena illustrata è contenuta nella delibera n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 con cui è stato approvato il metodo tariffario idrico (M.T.I.) relativo agli anni 2014 e 2015. La procedura di approvazione della tariffa è disciplinata dall'articolo 5, che al primo comma stabilisce che “la tariffa è predisposta dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti, come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 4 e dei dati già inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come aggiornati ai sensi del successivo comma 5.2” aggiungendo che “a tal fine gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti preposti validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”.

Il successivo comma 3 specifica gli obblighi che incombono sull'Ente di governo d'Ambito (o altro soggetto competente):

«a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redige il programma degli interventi (PdI) di cui al comma 4.2;

b) predispone la tariffa per gli anni 2014 e 2015 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - il piano economico finanziario (fino al termine dell'affidamento) che garantisca, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";

d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'articolo 4, inviando:

i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 4.2;

ii. il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2014 e il 2015, secondo quanto previsto al comma 4.2;

iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;

iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;

v. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari richiesti».

Inoltre la predetta deliberazione n. 643/2013/R/IDR, individua una specifica procedura di approvazione tariffaria, finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare prevedendo che nei casi in cui gli Enti di governo dell'Ambito risultino inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria rispettivamente per gli anni 2012-2013 e 2014-2015, il gestore possa presentare istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente, e che qualora quest'ultimo non ottemperi nei termini previsti, l'istanza del gestore sia da intendersi accolta dal medesimo soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. artt. 9, comma 2, e 5, commi 5 e 6, della deliberazione n. 643/2013) [ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 6 febbraio 2018, n. 345; 24 gennaio 2018, n. 191].

3. Passando quindi all'esame delle censure di ricorso, le stesse sono infondate.

4. Con la prima doglianza si assume l'illegittimità della delibera dell'Autorità n. 104/2016, nella parte in cui ha approvato le tariffe idriche relative al periodo 2012 – 2015, in quanto il presupposto della stessa sarebbe rappresentato da delibere commissariali inefficaci, ai sensi dell'art. 21, comma 9 bis, della legge regionale campana n. 15 del 2015 (“gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di congruagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente”).

4.1. La doglianza è infondata.

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il potere di determinazione d'ufficio delle tariffe idriche è stato conferito all'A.E.E.G.S.I. dall'art. 10, comma 14, lett. e), del decreto-legge n. 70 del 2011, il quale attribuisce espressamente all'Agenzia (ora A.E.E.G.S.I., dopo il decreto-legge n. 201 del 2011), un potere sostitutivo di determinazione della tariffa, in caso di inutile decorso del termine per la fissazione per così dire “ordinaria” della tariffa medesima (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano II, 23 settembre 2016, n. 1701; altresì, 2 aprile 2014, n. 854).

La sussistenza di questo potere è stata poi ribadita dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.P.C.M. 20 luglio 2012, il quale prevede che l'Autorità determina d'ufficio la tariffa, sulla base delle informazioni disponibili ed in un'ottica di tutela dell'utenza, in caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti da parte dei soggetti competenti.

La citata sentenza ha inoltre chiarito che «... il potere sostitutivo e officioso dell'AEEG si giustifica con l'evidente finalità di tutela dei consumatori e degli utenti, oltre che per evitare comportamenti di carattere opportunistico da parte dei gestori o degli enti, i quali potrebbero avere interesse a non trasmettere taluni dati, nel tentativo di lucrare tariffe abnormi e non rispettose dei costi realmente sostenuti ...».

Pertanto, la necessità di addivenire comunque alla determinazione della tariffa, giustifica, in generale, l'esercizio del potere sostitutivo, come pure la determinazione della stessa in maniera forfettaria, attraverso l'applicazione del moltiplicatore teta 0,9.

In questo quadro si è altresì ritenuto che l'attribuzione all'A.E.E.G.S.I. del potere di determinare d'ufficio la tariffa idrica, seguendo le modalità sopra descritte, non integri una misura sanzionatoria, ma costituisca un rimedio che assicura la chiusura del sistema, «... finalizzato a garantire comunque – anche in caso di perdurante inerzia dei soggetti competenti – l'approvazione di una tariffa la più possibile rispettosa dei criteri fissati dall'ordinamento» (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza n. 854 del 2014 cit., la quale richiama anche Consiglio di Stato, VI, 2 maggio 2012, n. 2521, in materia di tariffe del gas; più di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 settembre 2016, n. 1701).

Una volta ammesso che l'A.E.E.G.S.I. ha il potere di determinare d'ufficio la tariffa idrica (qualora non le vengano trasmessi i dati necessari per procedere all'approvazione ordinaria), si deve verificare se la determinazione forfettaria della tariffa, mediante l'applicazione del moltiplicatore theta 0,9, consegua automaticamente alla mancata trasmissione di uno qualsiasi dei dati e degli atti richiesti ai fini dell'approvazione in via ordinaria della tariffa.

In proposito va osservato che, ai sensi del citato art. 3, primo comma, lett. f), del D.P.C.M. 20 luglio 2012, in caso di inadempimento all'obbligo di trasmissione dati, «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali [...] provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili ...».

Come si vede la norma stabilisce espressamente che, quando l'A.E.E.G.S.I. procede alla determinazione d'ufficio della tariffa idrica, deve provvedere alla determinazione stessa in base alle informazioni disponibili.

Ciò significa che il metodo di determinazione forfettaria costituisce soluzione di extrema ratio, percorribile solo nel caso in cui i dati disponibili non consentano di ricostruire i costi sostenuti per l'erogazione del servizio.

Questa soluzione, oltre ad essere aderente al dato letterale della disposizione in esame, si concilia con i principi generali sottesi alla materia tariffaria. Si è visto infatti che, in base

alla normativa statale e comunitaria, le tariffe debbono essere funzionali alla copertura dei costi sostenuti ai fini dell'erogazione del servizio (principio del full cost recovery). Pertanto, la necessità di assicurare la chiusura del sistema e di evitare comportamenti opportunistici degli operatori può giustificare l'applicazione di un metodo di determinazione basato su indici forfettari solo quando le informazioni in possesso dell'A.E.E.G.S.I. siano insufficienti al rilevamento dei costi.

L'art. 4.5 della delibera n. 88 del 2013 stabilisce infatti che, l'A.E.E.G.S.I., in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta, deve provvedere alla determinazione d'ufficio delle tariffe «... sulla base delle informazioni disponibili ...»; mentre il successivo comma 7 stabilisce, a sua volta, che la determinazione forfettaria con l'applicazione del fattore teta 0,9 può farsi nei casi indicati nel comma 2.7 della delibera n. 347/2012/R/IDR (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 6 febbraio 2018, n. 345).

4.2. Pertanto, a fronte dell'inerzia dell'Ente d'Ambito, diffidato dall'Autorità ad adottare le determinazioni di propria spettanza (cfr. pagg. 10-12 della deliberazione n. 104/2016: all. 1 al ricorso), e su istanza di G.O.R.I. S.p.A., quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito dell'A.T.O. 3 Campania, datata 16 ottobre 2015 (cfr. all. 2 di G.O.R.I. S.p.A.), l'Autorità legittimamente ha approvato il Piano Tariffario relativo agli anni 2012 – 2015, “in un'ottica di tutela dell'utenza” (cfr. pag. 16 della deliberazione n. 104/2016: all. 1 al ricorso).

4.3. Ciò determina il rigetto della prima censura di ricorso.

5. Con la seconda e la terza doglianza, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si deduce che i dati posti alla base delle determinazioni tariffarie sarebbero stati desunti da un Piano d'Ambito inefficace e quindi si sarebbe dovuta applicare la formula di calcolo n. 10 di cui all'art. 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 585/2012.

5.1. Le censure sono infondate.

In primo luogo, va evidenziato che la previsione di cui all'art. 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 585/2012 non riguarda il caso di mancanza tout court di un Piano d'Ambito, ma si riferisce al caso in cui il predetto Piano sia stato redatto successivamente all'entrata in vigore della citata deliberazione; difatti, l'adozione

del Piano d'ambito – costituito, a sua volta, dall'atto di ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico finanziario – non può che avvenire anteriormente alla scelta del modello di gestione del servizio idrico, risultando la stessa prodromica alla individuazione del modello di gestione ottimale in relazione alla conoscenza degli elementi sia infrastrutturali che finanziari riguardanti l'Ambito coinvolto (cfr. art. 149 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006). La mancata previa adozione del Piano d'ambito avrebbe viziato irrimediabilmente le scelte successive dell'Autorità d'ambito a partire dall'individuazione della forma di gestione del servizio idrico integrato fino a giungere all'affidamento dello stesso in capo alla società controinteressata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 10 dicembre 2014, n. 3005).

Inoltre, le censure di ricorso tendono a mettere in discussione il metodo di calcolo delle tariffe soltanto da un punto di vista formale, in quanto legato alla vigenza o meno di un Piano d'Ambito, senza tuttavia considerare che la tariffa è stata determinata sostanzialmente dall'Autorità nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi – come evidenziato con riferimento al primo motivo di ricorso – da cui sarebbe disceso l'onere per i Comuni ricorrenti di dimostrare la violazione del principio del full cost recovery, ossia della copertura dei costi del servizio con i ricavi derivanti dagli adeguamenti tariffari, mentre attraverso le contestazioni contenute nel ricorso si pone in rilievo esclusivamente l'ipotetico danno subito dagli utenti del servizio idrico a seguito dell'approvazione di una tariffa determinata con una metodologia asseritamente non corretta; tale eventuale danno tuttavia non risulta, come già segnalato in precedenza, tra i presupposti da considerare in sede di adozione della predetta tariffa.

Infine, la valutazione in ordine alla sufficienza o insufficienza dei dati su cui calcolare la tariffa risulta “espressione dell'ampia discrezionalità tecnica attribuita all'Autorità stessa nelle materie di propria competenza, discrezionalità che, secondo la regola generale, è sindacabile nella presente sede giurisdizionale di legittimità solo in caso di esiti manifestamente illogici e arbitrari” (Consiglio di Stato, VI, 27 novembre 2017, n. 5531).

5.2. Pertanto anche le suesposte censure risultano infondate.

6. All'infondatezza delle scrutinate doglianze, segue il rigetto del ricorso.

7. In ragione delle peculiarità della fattispecie esaminata, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonio De Vita

IL PRESIDENTE
Mario Mosconi

IL SEGRETARIO